

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 9

1. L' Amministrazione regionale promuove iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere uno o più laboratori artigiani, eventualmente dotati di infrastrutture e impianti a servizio comune dei laboratori stessi.

(1)

2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Società finanziaria Friulia - Lis SpA un contributo una tantum da destinare alla realizzazione di uno specifico programma di investimenti, su programmi predisposti dalle singole Comunità montane.

3. Il programma di investimenti di cui al comma 2, con le relative previsioni di spesa, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria medesima viene trasmesso alla Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato per l' approvazione e la conseguente concessione del contributo regionale.

(2)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 8/1993

2 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 8/1993